



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 905 del 18/07/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 778 del 18/07/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio: Tutela Aria e Acque
Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **27/2022** a favore della Ditta **INERTI BRUNO s.r.l.** per la realizzazione dello stabilimento per l'esercizio dell'attività di produzione, frantumazione e selezioni inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Campi del Comune di San Marco D'Alunzio (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA da parte della Ditta **INERTI BRUNO s.r.l.** per lo scarico di acque reflue di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni diffuse in atmosfera lett. c), per l’attività di messa in riserva R13 e recupero R5 lett. g) e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R n° 59/13 per la produzione, frantumazione e selezioni inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Campì del Comune di San Marco D’Alunzio (ME), trasmessa dal SUAP dello stesso Comune, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 32192/19 del 17.10.2019;
- VISTO** il verbale n° 12cds A.U.A. del 25.11.2019 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 34138/19 del 04.11.2019, durante la quale si decide di aggiornare i lavori al 10.12.2019;
- VISTA** la richiesta di integrazione atti da parte della STA di Messina con nota prot. n° 79357 del 05.12.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 37752/19 del 05.12.2019;
- VISTA** la nota della INERTI BRUNO s.r.l. datata 06.12.2019, pervenuta tramite SUAP ed assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 39253/19 del 17.12.2019, con la quale chiedeva l’interruzione dei tempi procedurali e il rinvio della Conferenza di Servizi di 45 gg necessari per produrre le integrazioni su indicate;
- VISTA** la nota di questo Ufficio che, accogliendo sopra citata richiesta, rinvia la Conferenza di Servizi al 03.02.2020;
- VISTE** le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 652 del 03.02.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 3609 del 04.02.2020;
- VISTO** il verbale n° 3cds A.U.A. del 03.03.2020 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 3318/20 del 31.01.2020 a seguito della richiesta di ulteriore proroga da parte della Ditta, durante la quale si concedono ulteriori 15 giorni per inoltrare chiarimenti e integrazioni;
- VISTO** il parere favorevole da parte dell’Area Tecnica del Comune di San Marco D’Alunzio (ME) in cui si specifica che, dagli atti in possesso, l’area in cui dovrà sorgere l’impianto è destinata alla localizzazione di impianti artigianali ed industriali. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 18771/20 del 23.07.2020 con la quale si decide di archiviare la pratica in oggetto, stante il notevole tempo trascorso per la presentazione delle integrazioni documentali, nonostante lo slittamento dei procedimenti a causa del COVID19;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 21278/20 del 27.08.2020 con la quale si decide di revocare l’annullamento del procedimento di archiviazione accogliendo la richiesta da parte della Ditta ns. protocollo n° 19856/20 del 06.08.2020;
- VISTO** il verbale n° 14cds del 04.11.2020 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 25439/20 del 06.10.2020 durante la quale si decide di sospendere il procedimento di 30 giorni in attesa del parere espresso da parte dell’Autorità di Bacino;
- VISTA** la nota di questo Ufficio prot. n° 1459/21 del 20.01.2021 con la quale, accogliendo l’istanza della Ditta di una proroga di 30 gg a seguito delle integrazioni richieste da parte dell’Autorità di Bacino, indice nuova conferenza per il 15.01.2021;

- VISTE** le integrazioni documentali richieste dall’Autorità di Bacino trasmesse dalla Ditta tramite SUAP, assunte al Protocollo generale di questo Ente al n° 4473/21 del 12.02.2021;
- VISTA** la nota protocollo n° 4362/21 del 12.02.2021 di questo Ufficio con la quale, considerati i tempi ristretti per l’emissione del parere da parte dell’Autorità Regionale, si comunica di interrompere l’iter procedurale annullando la Conferenza fissata per giorno 15.01.2021 riservandosi di fissare una nuova data per la riunione;
- VISTO** l’Autorizzazione Idraulica Unica e il N.O. idraulico con prescrizioni sul progetto per la realizzazione delle opere rilasciati dall’Autorità di Bacino con nota protocollo n° 15887 del 15.10.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 35158/21. Tale atto si allega e ne fa parte integrante (All. 2);
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 36810/21 del 28.10.2021 con la quale si comunica che a seguito del N.O. Idraulico, di riaprire i termini procedurali ed invita il SUAP a trasmettere tale atto alla STA di Messina affinché possa formulare il proprio parere endoprocedimentale;
- VISTO** il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 02/2022 espresso dalla STA di Messina protocollo n° 7487 del 08.02.2022, trasmesso dal SUAP Prot. n° 332 UTC-SUAP 1146 del 15.02.2022, assunto al Protocollo generale di questo Ente al n° 4723/22 del 15.02.2022. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 3);
- VISTA** la nota di diffida della Ditta datata 06.06.2022 con la quale viene richiesta la convocazione di un’ulteriore conferenza di Servizi per la conclusione del procedimento dell’adozione AUA;
- VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi n° 16 cds del 06.07.2022 convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 20029/22 dl 16.06.2022, durante la quale si decide, a seguito di chiarimenti che hanno consentito di superare alcune criticità, di poter procedere all’adozione dell’AUA richiesta non appena pervenuto il Provvedimento di iscrizione al Registro dei Recuperatori Rifiuti da parte del Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione;
- VISTO** il Provvedimento di Iscrizione al Registro dei Recuperatori Rifiuti n° 04/2022 del 13.07.2022, rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione e trasmesso con nota prot. n° 3473/22 del 14.07.2022. Tale Provvedimento si allega al presente atto e ne fa parte integrante (All. 4);
- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell’Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l’art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 27/2022 a favore della **Ditta INERTI BRUNO s.r.l.** per lo scarico di acque reflue di prima pioggia di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c), per la messa in riserva R13 e recupero R5 lett. g) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per la realizzazione di uno stabilimento in cui verrà svolta l'attività di produzione, frantumazione e selezioni inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 in C.da Campi del Comune di San Marco D'Alunzio (ME).

Art. 1) La Ditta dovrà osservare tutti gli adempimenti e le prescrizioni riportati e imposti negli allegati 1-4 al presente atto. In particolare, come riportato nel parere dell'Autorità di bacino (All. 2) si fa obbligo di realizzare una nuova strada di accesso all'impianto lasciando la pista esistente come area golenale di esondazione dell'impiuvio.

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 2) La Ditta è autorizzata ad effettuare lo scarico delle acque di dilavamento provenienti dall'insediamento produttivo nel Vallone Campi rispettando tutte le prescrizioni inerenti il titolo abilitativo contenute nei pareri endoprocedimentali rilasciati dall'Autorità di Bacino (All. 2) e dalla S.T.A. (All. 3);

Art. 3) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 4, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in corpo idrico superficiale.

Art. 4) Il Gestore dovrà eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica della presente autorizzazione, un esame chimico sul refluo da campionarsi a valle del trattamento, preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, prevedendo i seguenti parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Ferro, Solfati e Idrocarburi totali, inviando gli esiti analitici all'ARPA e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento.

Art. 5) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 6) Inoltre, dopo la realizzazione dell'intero sistema di collettamento, depurazione e scarico delle acque di dilavamento, il Gestore dovrà:

1. documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici, del pozzetto per il prelievo dei campioni e della tubazione di scarico;
2. prevedere, relativamente alle vasche di trattamento delle acque di prima precipitazione, la presenza di chiusini per l'ispezione funzionale e lo spurgo delle sostanze decantate e surnatanti dai relativi comparti;
3. installare una vasca volano per ritardare quanto più possibile l'immissione di acque scolanti dai sottobacini competenti nel Vallone Campi;
4. mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
5. adeguare la volumetria della vasca Imhoff asservita alla linea dei reflui civili ed il relativo pozzo disperdente alla effettiva consistenza del personale impiegato;
6. garantire il destino dei prodotti della depurazione (oli e sostanze decantate) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibisca, entro TRE mesi dalla messa a regime del sistema di

- trattamento delle acque, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
7. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli e dei sedimenti, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
 8. eseguire le lavorazioni esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazzali e zone di transito);
 9. attivare eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il sistema di trattamento delle acque di prima precipitazione esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, il Gestore è tenuto al sollecito ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'UTC del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
 10. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 7) Il Gestore è diffidato dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 8) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio prodotti pulverulenti derivanti dall'attività di frantumazione.

1. Il Gestore dovrà comunicare la messa in esercizio dell'impianto, rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nel parere della STA di Messina (All. 3) realizzando l'impermeabilizzazione delle piste di transito e delle aree di lavorazione.
2. Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare a questa Direzione e all'ARPA di Messina sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. senza l'obbligo di effettuare il controllo periodico alle emissioni in atmosfera in quanto non sono presenti punti di convogliamento delle stesse.

Titolo abilitativo lett. g)

Art. 9) La Ditta, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzata a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di iscrizione n° 04/2022 del 13.07.2022, rilasciato dal Servizio Gestione Controlli Rifiuti di questa Direzione (All. 4), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

R 13 MESSA IN RISERVA

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170802 – 170107 – 200301	2.200
7.1	Inerte misto selezionato Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901 – 170902 - 170903	170904	2.200
7.31 bis	Terre e rocce da scavo Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504	2.200
7.6	Asfalto Miscele bituminose, diverse da quelle 170301*	170302	2.200

per una quantità complessiva annuale per l'attività di sola messa in riserva R13 pari a T 8.800 rientrante pertanto nella classe IV del D.M.A. n. 350/98.

R 5 RECUPERO

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170802 – 170107 – 200301	2.200
7.1	Inerte misto selezionato Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901 – 170902 - 170903	170904	2.200
7.31 bis	Terre e rocce da scavo Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504	2.200
7.6	Asfalto Miscele bituminose, diverse da quelle 170301*	170302	2.200

per una quantità complessiva annuale per le attività R5 pari a T 8.800, rientrante pertanto nella classe IV del D.M.A. n. 350/98;

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 10) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 11) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi;
4. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
5. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
6. consumo totale di risorse idriche per tonnellata di materie prime trattate, la quantità dei fanghi e oli generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse;
7. emissioni in atmosfera: accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
8. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 12) Il presente atto ha una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 13) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 14) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 15) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 17) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di San Marco D'Alunzio (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla STA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'Autorità di Bacino, all'ARPA di Messina e al Comune di San Marco D'Alunzio (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 18) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Campi del Comune di San Marco D'Alunzio (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 15.07.2022

**Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. ssa Heana Padovano**



**Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto**
*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27/06/2022)*

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto**
*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27/06/2022)*



COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO
MESSINA
AREA TECNICA

Prot. 216/UTC del 03/03/2020

Alla Città Metropolitana di Messina
V DIREZIONE AMBIENTE
 Servizio Tutela Aria e Acque
 Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale
 Via San Paolo ss. 361 ex I.A.I.
 98122 MESSINA

Alla Ditta Bruno Teodoro Srl
 Via Nazionale, 112
 98070 Torrenova (ME)

OGGETTO: Comune di San Marco d'Alunzio (ME)- Ditta Inerti Bruno Srl- Autorizzazione Unica Ambientale - Parere Urbanistico- Conferenza dei servizi ex art. 4 comma 5 del DPR 59/13

Con riferimento alla pratica in oggetto presentata dalla Società Inerti Bruno Srl, tendente ad ottenere l' **Autorizzazione Unica Ambientale per la realizzazione di un impianto di recupero in località campi di questo Comune;**

Il sottoscritto Francesco Armeli nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, ai fini urbanistici, essendo l'intervento localizzato in zona ove insistono diversi interventi produttivi e nello strumento urbanistico in corso di revisione, per il quale sono stati adottati i seguenti atti:

- 1) con Deliberazione del C.C. n° 50 del 29.11.2007 sono state approvate le direttive generali ex art. 3 Lr.15/91, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente del 2.12.2007 al 18.12.2007 e che avverso la stessa non sono pervenute opposizioni o reclami;
- 2) con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25/11/2010 è stato approvato lo schema di massima del PRG

L'area è destinata per la localizzazione di impianti artigianali ed industriali.

Per quanto sopra, si esprime pertanto parere favorevole



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Dott. Francesco Armeli)

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1 (UFFICI DI CATANIA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in modo virtuale
mediante il pagamento con
modello F23 in data

RISPOSTA A NOTE

25439 del 06/10/2020 della Città Metrop.
di

Messina

PEC del 05/11/2020 del Comune di S. Marco
d'Alunzio

PEC del 21/05/2021 della Ditta Inerti Bruno

Protocollo n. 15887 del 15/10/2021

Alla Città Metropolitana di Messina
Ufficio Autorizzazioni A.U.A.
protocollo@pec.prov.me.it

Al comune di San Marco d'Alunzio (ME)
comune.sanmarcodalunzio@pec.it

Alla Ditta Inerti Bruno S.r.l.
info@pec.inertibruno.it

e p. c All'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sicilia
Servizi Territoriali Sicilia – Palermo 1
dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it

“ “ “ Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”
SEDE

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n°50 del 05/03/2021.

*****AIU a favore di Inerti Bruno S.r.l. – Lavori nel Comune di San Marco d'Alunzio*****

- **Lavori: Comune di San Marco d'Alunzio (ME) - Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta Inerti Bruno s.r.l. Convocazione conferenza dei servizi ex art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013. Autorizzazione Idraulica Unica.**
- **Ditta: Inerti Bruno S.r.l. – C.da Torrente Rosmarino –98070 Torrenova (ME) - Codice Fiscale/Partita IVA 03210390831**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di

cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell’Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTO il paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilità Idraulica” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il paragrafo C5.1.2.3 “Compatibilità Idraulica” della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”; VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 95/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino*”;

VISTA la nota prot.15401 del 07/10/2021 con la quale il Segretario Generale ad interim di questa Autorità di Bacino ha delegato il Dirigente del Servizio 4, Ing. Giuseppe Dragotta, “*all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti discendenti dalle competenze attribuite al proprio Servizio dal D.P. n. 12 del 27 giugno 2019 e delle Autorizzazioni Idrauliche Uniche disciplinate dal DSG n. 50 del 05/03/2021*”;

VISTA la nota prot. n.25439 del 06/10/2020, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino (AdB) al n. 13223 in data 06/10/2020, con la quale la Città Metropolitana di Messina, indice la Conferenza dei Servizi in oggetto per il giorno 04/11/2020 in modalità telematica.

Con PEC avente identificativo opec292.20201105114630.18867.231.1.65@pec.aruba.it del 05/11/2020, assunta al prot.(AdB) n. 15229 del 05/11/2020, l’Ufficio SUAP del Comune di San Marco d’Alunzio trasmette la documentazione tecnico-amministrativa utile al rilascio del parere AUA in oggetto. Risultano allegati alla suddetta nota:

- Dichiarazione competenze;
- Dichiarazione viabilità;
- Lettera di incarico professionale;
- Istanza AUA ditta Inerti Bruno;
- R_3 Relazione ed elaborati fossa Imhoff;
- Relazione Tecnica integrativa ciclo produttivo;
- Relazione e calcolo acque di prima pioggia;
- Tav 5 Planimetria funzionale Impianto di recupero;
- Tav 7 Sezione A-A;
- Tav 8 Sezione B-B;
- Tav 10 Planimetria impianto abbattimento polveri;
- Tav 12 Particolare recinzione e abbattimento polvere;
- Vasche di raccolte e di depurazione acque di prima pioggia.

Con successiva PEC avente identificativo opec292.20201105115929.14902.808.1.64@pec.aruba.it del 05/11/2020, assunta al prot.(AdB) n. 15240 del 05/11/2020, l’Ufficio SUAP del Comune di San Marco d’Alunzio trasmette la seguente ulteriore documentazione della pratica in oggetto:

- Nota trasmissione integrazione della Ditta Inerti Bruno con nota prot. 259-20 del 14/9/2020;
- Relazione Tecnico-integrativa;

- Tav 9_1 Planimetria regimentazione acque meteorologiche;
- Tav 5 Planimetria funzionale Impianto di recupero (denominata tav. 13 nella PEC).

L'impianto, oggetto dell'Autorizzazione Unica Ambientale ricadente in c.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio, nelle aree marginali del torrente Rosmarino, svolgerà l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, deposito messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti, in particolare, da demolizioni edili, rifiuti di rocce da cave e materiale di scavo a servizio delle operazioni R5 di frantumazione (frantoio primario a mascelle) e cernita manuale. I materiali recuperati verranno venduti come prodotti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previo test di cessione ai sensi del D.M. 5.02.1998 e s.m.i.. Catastalmente l'impianto ricade nel foglio 31 particelle 395 (porzione), 397, 398 (porzione).

L'impianto di recupero è costituito da un singolo impianto di frantumazione per il riciclaggio di residui edili, di cemento e di laterizi nonché di terre e rocce da scavo. È prevista la impermeabilizzazione dell'area utilizzata per lo stoccaggio e la lavorazione dei materiali e la realizzazione di una rete di raccolta delle acque di prima pioggia con una vasca opportunamente dimensionata.

Così come descritto nell'elaborato "R1 Relazione Tecnico descrittiva" nell'area in oggetto non sono presenti condotte fognarie, sia di acque bianche che di acque nere, per cui le acque piovane saranno indirizzate nell'attiguo impluvio mentre le acque reflue saranno convogliate verso la prevista fossa Imhoff a pozzo disperdente.

ESAMINATI gli elaborati progettuali trasmessi, il Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. AdB n.3166 del 02/03/2021 questo Servizio, sospende il giudizio sulla compatibilità delle opere in progetto in attesa degli elaborati tecnici necessari, rimandando ogni ulteriore pronuncia di questa Autorità di Bacino alla proposizione delle integrazioni, in riscontro ai rilievi di seguito descritti.

- l'impluvio, diversamente da quanto descritto nello studio idrologico, non è da considerare come fosso di guardia per strada secondaria bensì una linea di deflusso delle acque superficiali per cui soggetto, assieme alle sue pertinenze, ai dettami sia del RD 523/1904 che a quanto disposto dal Decreto del Segretario Generale n. 189 del 9 settembre 2020 riguardo la modalità di determinazione delle distanze di cui all'art. 96 del RD 523/1904. Si invita pertanto, attraverso uno studio idrologico idraulico condotto secondo la metodologia descritta nel Cap.7 della Relazione Generale del PAI a determinare i tiranti idrici attesi e le aree potenzialmente allagabili in corrispondenza dell'impluvio in esame. Le verifiche idrauliche dovranno essere condotte per i diversi tempi di ritorno del PAI, considerando la porzione di alveo occupata con un TR=100 anni come limite da cui distanziarsi. I valori delle portate usate nelle verifiche devono tener conto del contributo della portata solida essendo il sito ubicato in una falda di detrito chiaro segnale di passate e possibili futuri fenomeni di colate detritiche;
- considerato che non è ammissibile l'utilizzo degli alvei dei corsi d'acqua e delle aree golenali per la realizzazione di vie d'accesso o di guadi, che le aree di alvei e golene sono destinate esclusivamente al deflusso delle acque e che l'accesso alle proprietà limitrofe ai corsi d'acqua o ad aree comunque vicine deve avvenire in condizioni di sicurezza idraulica tramite attraversamenti all'uopo autorizzati si chiede al Comune di San Marco d'Alunzio di ottemperare a quanto previsto nella Circolare emanata da questa Autorità di Bacino con nota prot. 12462 del 24/09/2020.

Con PEC del 21/05/2021, identificativo opec2941.20210521174901.16976.219.1.64@pec.aruba.it, assunta al prot. AdB n 8048 del 21/05/2021, la Ditta Inerti Bruno trasmette l'ulteriore documentazione integrativa a riscontro della nota prot. AdB n 3166 del 02/03/2021:

- *Relazione dello Studio Idrologico Idraulico;*
- *Tav_3_Rev_1 Planimetria Generale di Progetto adeguata allo studio idrologico e idraulico;*
- *Tav_4_Rev_2 Planimetria di Progetto adeguata allo studio idrologico e idraulico;*
- *Tav_9_Rev_2 regimentazione acque meteoriche con indicazione riciclo acqua piovana adeguata allo studio idrologico e idraulico;*
- *Tav_10_Rev_1 Planimetria Impianto Abbattimento Polveri adeguata allo studio idrologico e idraulico;*
- *Tav. 13_Rev_1 Planimetria identificazione aree adeguata allo studio idrologico e idraulico.*

Descrizione intervento

Per l'impianto in oggetto, ricadente in c.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio, nelle aree

marginali del torrente Rosmarino è richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale, per svolgere attività di recupero rifiuti non pericolosi nonché l'autorizzazione agli scarichi per le acque di prima pioggia superficiali e dei servizi igienici in fossa Imhoff. Catastalmente l'impianto ricade nel foglio 31 particelle 395 (porzione), 397, 398 (porzione).

L'impianto di recupero è costituito da un singolo impianto di frantumazione per il riciclaggio di residui edili, di cemento e di laterizi nonché di terre e rocce da scavo. È prevista la impermeabilizzazione dell'area utilizzata per lo stoccaggio e la lavorazione dei materiali e la realizzazione di una rete di raccolta delle acque di prima pioggia con una vasca.

Così come descritto nell'elaborato "R1 Relazione Tecnica Descrittiva" nell'area in oggetto non sono presenti condotte fognarie, sia di acque bianche che di acque nere, per cui le acque piovane saranno indirizzate nell'attiguo impluvio mentre le acque reflue saranno convogliate verso la prevista fossa Imhof a pozzo disperdente.

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*), nonché documentazione in ossequio agli obblighi sul bollo, assunta al protocollo AdB n.12701 in data 24/08/2021 a seguito richiesta per le vie brevi effettuata in data 19/08/2021;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n°9808 del 23/06/2021, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:

- 1) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che:
 - dall'esame degli elaborati progettuali, risulta che l'area in esame ricade nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del "*Fiume Rosmarino (017)*" approvato con D.P.R. n. 90 del 27/03/2007 e pubblicato nella G.U.R.S. n.25 del 01/06/2007. La sovrapposizione della planimetria di progetto degli interventi proposti con la cartografia del PAI non evidenzia sovrapposizioni con aree classificate a pericolosità geomorfologica e/o idraulica. Anche se non costituenti una interferenza diretta si rappresenta la presenza immediatamente a monte dell'area di intervento, di due dissesti attivi di natura geomorfologica 017-5SD-037 e 017 5SD-036 aventi entrambi grado di pericolosità molto elevata (P4) che possono intendersi come aree di alimentazione di trasporto solido.
- 2) per gli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che:
 - La realizzazione del nuovo impianto in esame è prevista in un'area limitrofa alla sx idraulica del Vallone Campi motivo per cui con nota prot. AdB n.3166 del 02/03/2021 è stato richiesto di definire la linea di rispetto dai corsi d'acqua ex art.96 lettera f del R.D. 523/1904 in aderenza al Decreto del Segretario Generale n°189 del 9.09.2020.
 - Le verifiche idrauliche descritte nello Studio idrologico idraulico e condotte con il modello monodimensionale di moto permanente HEC Ras hanno permesso di individuare i tiranti attesi e i limiti di allagamento per eventi con Tr=100 anni tenendo conto anche dell'apporto del trasporto solido, a partire dai quali è stata individuata la fascia di rispetto di 10 metri.
 - Il layout di progetto originario interferisce con la fascia di rispetto individuata del Vallone Campi per cui il progettista propone le seguenti varianti:
 - realizzazione di una nuova strada di accesso all'impianto, lasciando la pista esistente come area "golenale" di esondazione dell'impluvio. La strada potrà essere posizionata sul lato opposto dei terreni di proprietà dei proponenti rispetto all'impluvio e comunque, oltre, il limite della suddetta fascia di rispetto;
 - spostamento della cisterna carburante che ricade all'interno della fascia di rispetto;
 - diversa disposizione per le aree di stoccaggio dei CER plastica, ferro e legno nella parte alta dell'impianto, in modo da portarle all'esterno della fascia di rispetto.
 - Con riferimento agli scarichi delle acque di pioggia regimentate all'interno dell'area di impianto nel Vallone Campi, è stata stimata una portata massima pari a:
 - 0,14 m3/s per Tr = 20 anni;
 - 0,17 m3/s per Tr= 50 anni;
 - 0,20 m3/s per Tr = 100 anni.
 - L'immissione nel vallone Campi avviene tramite due punti di scarico ubicati il primo in

corrispondenza del fosso di guardia a monte dell'area di impianto, il secondo a valle delle vasche di trattamento delle acque piovane. In entrambi i siti è prevista la sistemazione del fondo alveo con materassi in gabbioni per limitare gli effetti erosivi dovuti alle immissioni concentrate.

- Si prende atto che:
 - in caso di eventi eccezionali, previsti dal calcolo con tempo di ritorno di 100 anni, la portata defluente lungo il vallone Campi esonda in corrispondenza del tombino (DN 1000) di attraversamento della strada di fondovalle immediatamente a monte della sua immissione nel torrente Rosmarino;
 - gli elaborati progettuali trasmessi non descrivono né rappresentano le dimensioni previste per la rete di drenaggio né tanto meno il dimensionamento in funzione delle portate di progetto previste;
 - si debba prevedere la realizzazione di una vasca volano dimensionata secondo i criteri della invarianza idraulica al fine di laminare le portate provenienti dall'area di sedime della ditta e limitare gli effetti sulle già esistenti criticità del vallone Campi (attraversamento di valle con tombino DN 1000) evidenziate nello studio idraulico prodotto;
 - per le acque reflue provenienti dai locali di servizio (mensa, spogliatoi, WC) è prevista la loro immissione nel sottosuolo a seguito di trattamento in fossa Imhoff.
- 3) si esprime nulla osta idraulico favorevole di cui al R.D. n. 523/1904 relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Inerti Bruno in c.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio con prescrizioni:

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame comportano lo scarico delle acque meteoriche nell'alveo del "Vallone Campi", non riportato nell'elenco delle acque pubbliche, ma censito al Catasto Terreni del comune di San Marco d'Alunzio "Acque esenti da estimo", costituente impluvio del "Torrente Rosmarino" che risulta inserito nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Messina con il n.102 ma non transitato alla Regione Siciliana con il D.P.R. 1503/1970 e, pertanto, ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

ATTESTA

che, la sovrapposizione della planimetria di progetto degli interventi proposti con la cartografia del PAI non evidenzia sovrapposizioni con aree classificate a pericolosità geomorfologica e/o idraulica. Anche se non costituenti una interferenza diretta si rappresenta la presenza immediatamente a monte dell'area di intervento, di due dissesti attivi di natura geomorfologica **017-SSD-037** e **017 SSD-036** aventi entrambi grado di pericolosità molto elevata (P4) che possono intendersi come aree di alimentazione di trasporto solido.

RILASCIA

alla Ditta **Inerti Bruno S.r.l.** - C.da Torrente Rosmarino -98070 Torrenova (ME) - Codice Fiscale/Partita IVA 03210390831 "nulla osta idraulico" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n° 9808 del 23/06/2021 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:
- vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino adeguati alle seguenti prescrizioni;
 - vengano definite singolarmente le due portate da immettere nel vallone Campi per dettagliare la portata stimata solo complessivamente nello studio idrologico idraulico trasmesso;
 - vengano dimensionate, sulla base delle portate determinate nel punto precedente, le condotte previste per il convogliamento delle acque scolanti dai sottobacini da immettere nel corpo ricettore vallone Campi;
 - al fine di non aggravare la criticità emerse in corrispondenza dell'interferenza tra il vallone Campi e la

viabilità esistente parallela al torrente Rosmarino si prescrive l'installazione di una vasca volano, opportunamente dimensionata secondo i principi dell'invarianza idraulica distrettuali, illustrati nella nota dirigenziale prot. AdB n. 6834 del 11/10/2019, tale da ritardare quanto più possibile l'immissione delle acque scolanti dai sottobacini competenti nel vallone Campi;

- vengano adottate in fase di cantiere le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità
- vengano programmati e attuati, ai sensi della Circolare con cadenze adeguate, alla luce dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione del Vallone Campi in corrispondenza delle previste opere di scarico, in modo da mantenere l'efficienza idraulica delle sezioni d'alveo;
- dovrà essere rispettata la distanza dall'argine sx del vallone Campi ai sensi del DSG n.189 del 09/09/2020 di tutti i manufatti, macchinari, e fabbricati in progetto;
- la Ditta Inerti Bruno dovrà farsi carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- Amministrazione Regionale deve essere sollevata da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

b) Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:

- Nelle more della piena definizione e risoluzione della criticità dovuta all'insufficienza idraulica dell'esistente tombino circolare DN 1000 in corrispondenza dell'intersezione tra la viabilità che si sviluppa lungo le aree golenali del torrente Rosmarino e il Vallone Campi si ribadisce all'Amministrazione Comunale di San Marco d'Alunzio la necessità di ottemperare a quanto disposto dalla Circolare di questa AdB con nota prot. n. 12462 del 24/09/2020.
- Si invita infine l'Amministrazione Comunale San Marco d'Alunzio ad attivare le procedure di aggiornamento e revisione del PAI a seguito dello studio idraulico di approfondimento a scala di dettaglio presentato a supporto del rilascio dell'AUA in esame con le modalità indicate nelle Norme d'Attuazione del PAI modificate con DP della Regione Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021 e pubblicate sulla GURS n. 22 del 21/05/2021 Supplemento ordinario 2.
- Sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- Non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private.
- Oltre alle suesposte indicazioni, la Ditta Inerti Bruno S.r.l. è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente manufatti per lo scarico delle acque meteoriche nel "Vallone Campi" non riportato nell'elenco delle acque pubbliche, ma censito al Catasto Terreni del comune di San Marco d'Alunzio come "Acque esenti da estimo" e, pertanto, ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all'Agenzia del Demanio, cui al presente è trasmessa per conoscenza.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "Siti tematici", sezione "Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica", sottosezione "Autorizzazione idraulica unica".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs.02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Dirigente della U.O.4.1
Dott. Carmelo Cali

Il Dirigente del Servizio 4
Ing. Giuseppe Dragotta

Documento firmato da:
GIUSEPPE DRAGOTTA
15.10.2021 07:35:41 UTC



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
Mail : updm.messina@regione.sicilia.it
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 0007487

del 08/02/2022

Rif. Prot. n _____

Trasmesso a mezzo P.E.C.

OGGETTO: Ditta Inerti Bruno S.r.l. – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'attività di produzione, di frantumazione e selezione inerti con annessa attività di messa riserva R13 e di recupero R5 svolta presso lo stabilimento sito in C.da Campi del Comune del San Marco D'Alunzio (Me) foglio di mappa 31, particelle 7, 198, 199, 397, 905, porz. 398. **Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere preventivo allo scarico ex art. 40 della L.R. 27/1986.**

Parere endoprocedimentale AUA n. 02/2022

La Ditta Inerti Bruno S.r.l. intende svolgere l'attività di produzione, di frantumazione e selezione inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, svolta presso lo stabilimento sito in C.da Campi del Comune del San Marco D'Alunzio (Me), foglio di mappa 31, particelle 7, 198, 199, 397, 905, porz. 398. La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, trasmessa a questo Ufficio dal SUAP di San Marco D'Alunzio con pec del 29/11/2019 (prot. ARTA n. 78332 del 02/12/2019);

CONSIDERAZIONI GENERALI

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto l'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che recita testualmente:

- comma 1: "[...] L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- comma 1 bis: "In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. [...];
- comma 4 lettera c): "L'autorizzazione stabilisce ai sensi degli articoli 270 e 271: [...]c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire";

Visto il D.A.175/GAB del 09/08/2007 "Nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

Visto il D.A. 19 GAB del 11 marzo 2010 "Modifica del decreto 9 agosto 2007, concernente Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

Vista la parte I dell'Allegato V della parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti";

Vista il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 49801 /GAB del 07/ 11 /2013 recante "Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica n. 59";

Vista la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Vista il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Vista la L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, comma 110, "Soppressioni delle Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente";

Visto il D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006, capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza (Autorizzazioni agli scarichi);

Vista la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni integrazioni";

Visto l'art. 40, comma I della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;

Vista la circolare ARTA n. 19906 del 4 aprile 2002, che riporta chiarimenti e indicazioni metodologiche in merito all'applicazione in Sicilia della normativa statale in materia di tutela delle acque, in particolare con riferimento al D. Lgs. 152/99, oggi abrogato e sostituito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in funzione di quanto previsto dalla legge regionale n. 27/1986;

Vista la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni" con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

Visto il D.P.Reg. n. 2779 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 14 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;

Visto il D.D.G. n. 706 del 06 agosto 2019 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato conferito all'Ing. Giampaolo Nicocia, l'incarico di Dirigente della Struttura Territoriale Ambientale di Messina (STA ME);

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 591/2013, presentata dalla **Ditta Inerti Bruno S.r.l.** e trasmessa alla STA ME dal SUAP di San Marco D'Alunzio con pec del 29/11/2019 (prot. ARTA n. 78332 del 02/12/2019);

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 6130 del 28/10/2019 (prot. ARTA n. 72539 del 05/11/2019), con la quale viene indetta la conferenza dei servizi (CdS) in modalità sincrona per il 25/11/2019, alle ore 10.00;

Vista la nota della STA ME prot. n. 77042 del 25/11/2019 con la quale si comunica di non poter partecipare alla suddetta CdS, poiché il SUAP competente non ha trasmesso la relativa richiesta con documentazione;

Vista la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal SUAP con pec del 02/12/2019 (prot. ARTA n. 78332 del 02/12/2019):

- Istanza A.U.A.
- Contratto di comodato
- Relazione tecnica a firma del geom. Natoli Davide datata 09/2019
- Documentazione fotografica
- Relazione geologica e idrogeologica a firma del Dott. Geol. Carmelo Genovese datata 07/10/2019
- Scheda A – scarico acque reflue
- Scheda E – impatto acustico
- Scheda G1 – operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi
- Tav. 6 – piante e prospetti edifici esistenti
- Tav. 7 – Sezione A-A
- Tav. 8 – Sezione B-B
- Tav. 9 - planimetria regimentazione acque meteoriche
- Tav. 10 – Planimetria impianto abbattimento polveri
- Tav. 11 – Frantoio mobile

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 6971 del 26/11/2019 (prot. ARTA n. 78740 del 03/12/2019) con allegato verbale della CdS del 25/11/2019;

Vista la nota STA ME prot. n. 79357 del 05/12/2019, di richiesta integrazione atti;

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 7651 del 20/12/2019 (prot. ARTA n. 629 del 08/01/2020), a seguito della richiesta della Ditta di sospensione dei termini, di convocazione della CdS in modalità sincrona per il 03/02/2020;

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 543 del 30/01/2020 (prot. ARTA n. 6277 del 03/02/2020), a seguito della richiesta della Ditta di rinvio della CdS, che slitta la data di convocazione in modalità sincrona per il 03/03/2020;

Visto il riscontro della Ditta alla nota STA ME (prot. n. 79357 del 05/12/2019), pervenuta per il tramite del SUAP con pec del 03/02/2020 (prot. ARTA n. 6665 e 6699 del 04/02/2020), contenente la seguente documentazione integrativa:

- *Dichiarazione sostitutiva relativa alla documentazione tecnica;*
- *Documentazione riguardante l'affidamento dell'incarico professionale e dichiarazione di avvenuto pagamento delle competenze;*
- *Dichiarazione sostitutiva sistema viario;*
- *Relazione descrittiva del ciclo produttivo e relativo diagramma di flusso;*
- *Relazione tecnica integrativa del ciclo produttivo dell'impianto di recupero;*
- *Relazione e calcolo acque di prima pioggia;*
- *Tav_5 Planimetria funzionale impianto di recupero;*
- *Tav_7 e Tav_8 Sezioni e profili;*
- *Tav_9 Planimetria regimentazione acque meteorologiche;*
- *Tav_10 Planimetria impianto abbattimento polveri;*
- *Tav_12 Particolare recinzione e abbattimento polveri;*
- *R_3 Relazione e calcolo fossa Imhoff;*

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 3142/AMB del 22/07/2020 (prot. ARTA n. 18771 del 23/07/2020), con la quale si comunica l'archiviazione dell'istruttoria per mancata trasmissione, entro i termini, dei documenti richiesti in fase di CdS del 03/03/2020;

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 21278/20 del 27/08/2020 (prot. ARTA n. 49809 del 27/08/2020), con la quale viene comunicata la revoca dell'archiviazione, vista l'istanza inoltrata dalla Ditta, pervenuta per il tramite del SUAP;

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 25439/20 del 06/10/2020 (prot. ARTA n. 58135 del 06/10/2020), con la quale viene indetta la CdS in modalità telematica per il 04/11/2020;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP prot. 60586 del 16/10/2020 (prot. ARTA n. 60586 del 16/10/2020), contenente: Relazione tecnica integrativa, Tav. 9 bis – Regimentazione acque meteoriche, Tav. 13 – Planimetria identificazione aree;

Vista la nota della Ditta Inerti Bruno S.r.l. prot. 115-21 del 21/05/2021 (prot. ARTA n. 33380 del 24/05/2021), in riscontro alle richieste di integrazione dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, con nota prot. 3166 del 02/03/2021, con documentazione:

- 1) *Relazione dello Studio Idrologico Idraulico;*
- 2) *Tav_3 Rev_1 Planimetria Generale di Progetto adeguata allo studio idrologico e idraulico;*
- 3) *Tav_4 Rev_2 Planimetria di Progetto adeguata allo studio idrologico e idraulico;*
- 4) *Tav_9_Rev_2 regimentazione acque meteoriche con indicazione riciclo acqua piovana adeguata allo studio idrologico e idraulico;*
- 5) *Tav_10_Rev_1 Planimetria Impianto Abbattimento Polveri adeguata allo studio idrologico e idraulico;*
- 6) *Tav. 13_Rev_1 Planimetria identificazione aree adeguata allo studio idrologico.*

Vista il N.O. idraulico con prescrizioni dell'Autorità di Bacino prot. 15887 del 15/10/2021, trasmesso dal SUAP con prot. 2259 del 02/11/2021 (prot. ARTA n. 74560 del 03/11/2021);

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 36810/21 del 28/10/2021 (prot. ARTA n. 73840 del 28/10/2021), con la quale viene comunicata, acquisito il **N.O. idraulico con prescrizioni dell'Autorità di Bacino, prot. 15887 del 15/10/2021**, l'opportunità di riaprire i termini procedurali e la necessità del parere di merito da parte della STA ME, per la definizione del procedimento;

Considerata la richiesta della **Ditta Inerti Bruno S.r.l.**, in fase di istanza di AUA per l'attività di produzione, di frantumazione e selezione inerti con annessa attività di messa riserva R13 e di recupero R5 da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Campi del Comune del San Marco D'Alunzio (Me), foglio di mappa 31, particelle 7, 198, 199, 397, 905, porz. 398, come da **relazione tecnica integrativa** (prot. ARTA n. 60586 del 16/10/2020), l'autorizzazione per esercitare l'attività:

✓ di messa in riserva temporanea (R13) di rifiuti recuperabili non pericolosi identificati dalle tipologie 7.1 (Allegato del DM 05.02.1998 e s.m.i.);

✓ di recupero R5 di rifiuti recuperabili non pericolosi, identificati dalle tipologie 7.1, 7.6 e 7.31 bis (Allegato del DM 05.02.1998 e s.m.i.);

Le operazioni da effettuate all'interno dell'insediamento sono così individuabili (ciclo di produzione):

- *Accettazione del materiale in ingresso;*
- *Pesatura;*
- *Deposito temporaneo e messa in riserva in apposito spazio (area di conferimento);*
- *Carico con mezzo meccanico all'impianto di frantumazione;*
- *Trasporto con nastro trasportatore e/o mezzo meccanico a cumulo e stoccaggio;*
- *Stoccaggio MPS;*

– Commercializzazione MPS.

Considerata la potenzialità dell'impianto: quantitativo massimo stoccabile di rifiuti (R13): 2.200 tonn.; quantitativo massimo di rifiuti in ingresso dirette all'impianto di recupero: 10 tonn/giorno; quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a recupero (R13, R5): 10 tonn/giorno:

TIPOLOGIA RIFIUTO/ DESCRIZIONE	Codice CER	Operazione	Codifica del materiale in uscita
CEMENTO Descrizione: Cemento	170101	R13	Cemento <i>Previa verifica di non pericolosità</i>
		R5	M.P.S.
TERRE E ROCCE DA SCAVO Descrizione: Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504	R13	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 <i>Previa verifica di non pericolosità</i>
		R5	M.P.S.
INERTE MISTO SELEZIONATO Descrizione: Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	170904	R13	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 <i>Previa verifica di non pericolosità</i>
		R5	M.P.S.
ASFALTO Descrizione: Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301	170302	R13	Miscele bituminose diverse da quelle di cui 17 03 02 alla voce 17 03 01
		R5	M.P.S.

Considerato che la Ditta, nell'area individuata in planimetria (Tav_13 Planimetria funzionale impianto di recupero), intende effettuare il deposito (messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti, in particolare, da demolizioni edili, rifiuti di rocce da cave e materiale di scavo ed operazioni R5 di frantumazione (frantoio primario a mascelle) e cernita manuale. I materiali ottenuti verranno destinati agli impianti di trattamento e recupero specificamente autorizzati al loro ritiro mentre i materiali recuperati verranno venduti come materia prima seconda (MPS) per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali previo test di cessione, come da Allegato III del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Considerato che nell'area "non sono presenti condotte fognarie, sia piovane che reflue e, specificatamente, le acque di prima pioggia saranno convogliate nell'attiguo impluvio e da questi nel Torrente Rosmarino", come riportato nella relazione tecnica descrittiva;

Considerato il recupero delle acque di prima pioggia, come da documentazione (prot. ARTA n. 6665 04/02/2020 e 60586 del 16/10/2020) e riferimento Tav. 9_rev 3 (prot. ARTA n. 33380 del 24/05/2021), in cui in una prima fase viene proposto un dimensionamento complessivo delle vasche di raccolta di 25 m³, successivamente, nella relazione integrativa, si considera un "potenziamento" per il recupero delle acque da utilizzare per l'abbattimento delle polveri;

Considerato che non sono previste emissioni convogliate ma emissioni diffuse determinate, come da relazione tecnica, da:

- ✓ *Cumuli di stoccaggio degli inerti, con particolare riferimento a quelli a granulometria più fine;*
- ✓ *Movimentazione degli MPS sia nel corso del caricamento delle tramogge di carico sia nella movimentazione degli MPS con gli opportuni nastri trasportatori;*
- ✓ *Movimentazione dei mezzi di trasporto nell'area attigua all'impianto.*

Considerato che per ciò che concerne il contenimento delle emissioni in atmosfera, è previsto un impianto di irrigazione "a battente" come descritto nella relazione tecnica (settembre 2019), rimodulato e descritto nella Tav. 1p_rev 1 (prot. ARTA n. 33380 del 24/05/2021);

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per lo scarico di acque reflue ai sensi dell'art. 40 della L.R.27/1986 e art. 113 e 124 di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 in oggetto;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alla **conformità urbanistica**, e alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

- ✓ Questo Ufficio, per quanto sopra esposto, ritenuto e considerato, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, ai fini dell'autorizzazione unica ambientale della Città Metropolitana di Messina ai sensi del D.P.R. 59 del 29/05/2013 alla Ditta Inerti Bruno S.r.l. per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in c.da Campì del Comune di San Marco d'Alunzio (ME), foglio di mappa 31, particelle 7, 198, 199, 397, 905, porz. 398, **esprime parere favorevole** per le emissioni diffuse in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate, **esprime parere favorevole** per

lo scarico di acque reflue di prima pioggia, ai sensi dell'art. 40 della L.R.27/1986 e art. 113 e 124 di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti imposti nella Tabella 4 dell'Allegato V alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, visto il carattere torrentizio del Torrente Rosmarino.

Prescrizioni:

1. Acquisizione della compatibilità urbanistica, poiché attualmente l'area interessata dall'impianto risulta classificata dal PRG zona agricola (Zona E);
2. Siano rispettate le prescrizioni riportate nel N.O. idraulico dell'Autorità di Bacino, prot. 15887 del 15/10/2021;
3. Rispetto dei codici CER (allegato D Parte IV D.lgs. n. 152/2006);
4. I nastri trasportatori relativi all'impianto di frantumazione dovranno essere carterizzati;
5. Per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, il gestore dovrà rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
6. La Ditta dovrà provvedere a garantire il posizionamento e la portata degli irrigatori idrici per l'abbattimento delle polveri in modo da coprire in modo uniforme tutti le superfici di transito dei mezzi e di lavorazione;
7. Le piste di transito degli automezzi e le aree di lavorazione dovranno essere efficacemente impermeabilizzate, le relative acque di prima pioggia opportunamente raccolte e convogliate al sistema di depurazione;
8. I mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.);
9. Rispetto di quanto previsto dal D.A. n. 409/17 del 14/07/1997, riguardo al controllo delle emissioni diffuse;
10. Osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
11. Osservanza di quanto disposto dall'art. 2 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, che in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del D.lgs. 152/06 e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella regione sono fissati per le polveri totali i seguenti valori limite massimi di emissione:
 - a) Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
polveri totali (PTS): 20 mg/Nm^3 (soglia di rilevanza = $0,1 \text{ Kg/h}$)
 - b) Altre aree
polveri totali (PTS): 40 mg/Nm^3 (soglia di rilevanza = $0,1 \text{ Kg/h}$)
12. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, a questa Struttura Territoriale Ambientale di Messina (STA ME) e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e S.T. di Messina di Arpa Sicilia) e a questa Struttura Territoriale Ambientale di Messina sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
13. I rifiuti non pericolosi (provenienti dall'attività) da immettere nel ciclo lavorativo, siano privi di amianto e di fibre ad esso collegate e/o riconducibili e che, tra le polveri in emissione, le sostanze non superino i limiti imposti dalla normativa vigente;
14. La Ditta dovrà provvedere a dimensionare adeguatamente l'impianto di gestione delle acque di prima pioggia, considerato l'interesse alla realizzazione del riciclo delle acque per l'abbattimento delle polveri, previo trattamento di depurazione (sedimentatore, disoleatore);
15. La Ditta dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione e smaltimento reflui (Tav. 9_rev 2), al fine di garantire, nel pozzetto d'ispezione posto a monte dello scarico nel Torrente Rosmarino, il rispetto dei limiti imposti nella Tabella 4 dell'Allegato V alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., adottando tutte le misure necessarie a evitare un aumento dei suddetti limiti;
16. Mantenere accessibile i punti assunti per la misurazione degli scarichi alle Autorità di controllo;
17. La Ditta dovrà provvedere allo smaltimento degli oli e dei fanghi tramite ditte autorizzate e effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel rispetto delle norme di settore;
18. Gli Organi di controllo (Città Metropolitana e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competenti per territorio), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore.
19. In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore deve rispettare le prescrizioni e le norme di cui all'art 6 del D.P.R. 59/13 e s.m.i. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art 6, il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 ss.mm.ii.;

20. La gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all' ambiente.

Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate, annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente parere. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente copia dell'A.U.A. che sarà rilasciata.

Messina, 08/02/2022

L'istruttore

Dott. Piero Catena

Il Dirigente

UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina

Dott.ssa Rosa-Commendatore

D'Ordine il Dirigente UOB Territoriale Ambientale 1 – Messina

Arch. Santo Campolo





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

V DIREZIONE “AMBIENTE e PIANIFICAZIONE”

Servizio Controlli Gestione Rifiuti

Via San Paolo, 98124 Messina - Tel. 0907761575 - 0907761139
 protocollo@pec.prov.me.it

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 04/2022

Oggetto: Ditta INERTI BRUNO S.r.l. - Realizzazione di un impianto di Recupero Rifiuti non pericolosi relativo all'impianto da realizzare in c.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio (ME). Provvedimento di **Iscrizione al Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti n. 04/2022**, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. N. 152/2006 per l'esercizio dell'Attività di Messa in Riserva R 13 di cui all'allegato c) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 350 del 05/02/1998 e ss.mm.ii. e Recupero Rifiuti non Pericolosi R 5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs n. 152 del 03.04.2006, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs n. 4 del 16/01/2008 recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare:
 all'allegato IV del Decr. Lgs n. 152/06, recante “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce ”z.b”, non figurano gli impianti di messa in riserva ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto”;
- VISTO** il Decreto Lgs. n. 205 del 03 dicembre 2010 recante “Recepimento della direttiva 2008/98/CE Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006”;
- VISTO** il D.M.A. n. 22 del 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;

- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell' Ambiente n. 1121 del 21/01/2019, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- VISTA** l’istanza della ditta INERTI BRUNO S.r.l. pervenuta tramite il S.U.A.P. del Comune di San Marco d’Alunzio (ME) assunta al protocollo generale al n. 32192/19 del 17/10/2019, con la quale si chiede il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per l’attività di produzione, frantumazione e selezione inerti con annesse attività di messa in riserva R 13 e Recupero R5 da svolgere presso lo stabilimento sito in c.da Campi del Comune di San Marco d’Alunzio (ME);
- VISTI** i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l’attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 per l’anno 2022;
- VISTA** la nota della V Direzione – Servizio Tutela Aria e Acque – Ufficio Rilascio A.U.A.. di convocazione della Conferenza dei Servizi per il 06/07/2022;
- VISTO** il verbale della conferenza dei servizi n.16 del 06/07/2022 con la quale si decide di poter procedere all’adozione dell’A.U.A. richiesta;
- VISTO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;
- VISTA** l’insussistenza di conflitto di interessi di cui all’articolo 5 del “Codice di comportamento” di cui alla legge n. 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** l’art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** l’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale
- VISTO** l’art. 28 c. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l’art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;

- VISTO** l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** il D.P.R. n. 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto Provinciale.

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RITENERE** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- RITENUTO** che la documentazione presentata dalla Ditta soddisfa i requisiti per l'iscrizione al Registro Provinciale Recuperatore Rifiuti, al N. 04/2022 per l'esercizio delle operazioni di Recupero R5 e relativa Messa in riserva R13;

Per le motivazioni sopra esposte

PROVVEDERE

ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'iscrizione al n. 04/22 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, i cui dati sono i seguenti:

- Sede legale: c.da Bicurca – Torrente Rosmarino s.n.c. –Torrenova (ME)
- Sede Impianto: C.da Campi –Comune San Marco d'Alunzio (ME)
- Iscrizione alla Camera di Commercio di Messina REA ME - 220943
- Partita IVA: 03210390831
- **Legale Rappresentante:** CONSOLO Biagio Antonio
- **Responsabile Tecnico:** ing. NATOLI Davide

EMETTERE provvedimento di iscrizione **N. 04/2022** per gli aspetti gestionali sopra richiesti;

Le attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) nella sede dell'impianto di c.da Campi – Comune di San Marco d'Alunzio (ME) riportate nelle sottostanti tabelle:

R 13 MESSA IN RISERVA

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie , telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170802 – 170107 – 200301	2.200
7.1	Inerte misto selezionato Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901 – 170902 - 170903	170904	2.200
7.31 bis	Terre e rocce da scavo Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504	2.200
7.6	Asfalto Miscele bituminose, diverse da quelle 170301*	170302	2.200

per una quantità complessiva annuale per l'attività di sola messa in riserva R13 pari a T 8.800 rientrante pertanto alla classe IV del D.M.A. n. 350/98.

R 5 RECUPERO

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie , telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170802 – 170107 – 200301	2.200
7.1	Inerte misto selezionato Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901 – 170902 - 170903	170904	2.200
7.31 bis	Terre e rocce da scavo Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504	2.200
7.6	Asfalto Miscele bituminose, diverse da quelle 170301*	170302	2.200

per una quantità complessiva annuale per le attività R5 pari a T 8.800, rientrante pertanto alla classe IV del D.M.A. n. 350/98;

DISPORRE che a) l'esercizio dell'attività di recupero R 5 di rifiuti non pericolosi e relativa messa in riserva R13 (allegato C del D. Lgs n. 152/06) sopra indicati, venga effettuato nello stabilimento ubicato in c.da Campi – Comune di San Marco d'Alunzio (ME), individuato al NCT al foglio di mappa 31 particelle 7, 198, 199, 397, 905 e porzione 398 ed al NCEU al foglio di mappa 31 part. 902, 903, 904 secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla Ditta INERTI BRUNO Sr.l., e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle;
b) nel rispetto di una attenta, precisa e rigorosa osservanza di quanto riportato nella relativa documentazione presentata dalla Ditta;
c) nel rispetto delle prescrizioni di legge che verranno riportate nel provvedimento;

DISPORRE che il gestore, entro trenta (30) giorni, dall'eventuale modifica sostanziale dell'assetto societario (denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...) e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzata, deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di San Marco d'Alunzio (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nell'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

- 1) che le materie prime seconde (m.p.s) ottenute dal trattamento R5 devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti;
- 2) che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti descritti nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;
- 3) che la ditta trasmetta a questo Servizio entro il 30 Aprile di ogni anno l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali al Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del D.M. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (T/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e messa in riserva. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun avviso o provvedimento, l'immediata ed automatica sospensione al citato Registro, facendo presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta nell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, fino alla data della regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata (D.M. 350/98 ed art. 216 comma 3 del D. Lgs. 152/2006);
- 4) la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, dal D.M. 05/02/1998, con particolare riferimento all'allegato 5. E', inoltre, fatto obbligo alla ditta di gestire l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici descrittivi e grafici) allegati all'istanza, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 5) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta ha l'obbligo di verificare l'accettabilità degli stessi mediante procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione;

- 6)** qualora il carico di rifiuti venga respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Messina entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 7)** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e uscita. Dovranno essere rigorosamente rispettati i quantitativi massimi di rifiuti nell'impianto, nonché il limite massimo di trattamento dei rifiuti;
- 8)** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R 13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R 5) presso il sito o destinati a recupero presso terzi entro massimo 6 (sei) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre quelli posti in deposito temporaneo derivanti da operazioni svolte presso l'impianto dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo 1 (uno) anno dal loro ottenimento;
- 9)** le superfici e/o aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisori, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, devono avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 10)** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti depositati. Devono, inoltre, essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno essere identificabili anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 11)** devono essere individuati: i lavoratori, in attesa di caratterizzazione prima della loro eventuale definitiva designazione come MPS. A tal fine, all'interno dell'impianto, deve essere individuata una specifica area da destinare a tali verifiche, avente dimensioni idonee;
- 12)** per il fresato di asfalto "rifiuti conglomerati bituminosi CER 170302" è un "codice specchio e, pertanto, vige l'obbligo di ricevere il materiale con analisi e certificati che dimostrino la corretta attribuzione del codice stesso;
- 13)** le aree di stoccaggio devono essere protette dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di idonei sistemi di copertura anche mobili;
- 14)** tutto il perimetro deve essere opportunamente provvisto di barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, atti a limitare l'impatto anche visivo;
- 15)** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 16)** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali modifiche delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento di sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Messina, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.P. territorialmente competenti;
- 17)** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Messina la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste fino alla data della notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

18) in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o altro idoneo documento sottoscritto con firme autenticate, deve essere attestato che l'impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento e di problematiche di natura ambientale, comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta. In caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

19) ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 05/02/1998, la ditta è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fideiussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Messina, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione;

20) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione dei formulari di identificazione;

21) che la ditta ottemperi alle prescrizioni di cui al provvedimento rilasciato dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio IV – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica della Regione Siciliana rilasciato in data 1/10/2021 con prot. n. 15887 ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di cui al Decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021;

22) che la ditta ottemperi alle prescrizioni di cui al parere rilasciato dalla Struttura Territoriale Ambiente di Messina del Dipartimento Regionale dell'Ambiente U.O.B. – Territoriale Ambiente 2;

23) la gestione dell'impianto deve essere effettuata senza recare pericolo per la salute e la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

24) che il presente provvedimento venga custodito presso lo stabilimento ubicato, in C.da Campi – Comune San Marco d'Alunzio (ME), cui vengono svolte le attività di Messa in Riserva R 13 e di Recupero R 5;

DISPORRE che l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5 dei materiali di cui alle sopraccitate tabelle, fatta salva “ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06”, avvenga nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) parte III, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

c) parte V, recante “La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero R3, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

- 3) D.lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- 4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm.ii. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...”;
- 5) Circolare del Ministero dell’Ambiente protocollo n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi “;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela dell’Acqua e dell’Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente e Pianificazione;

DISPORRE che per l’inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

- a) **alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell’attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appurino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell’art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;
- b) **alla revoca** del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

STABILIRE che il presente provvedimento costituisca parte integrante per il rilascio dell’A.U.A.;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DISPORRE che l’iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all’art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all’art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti:

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina, 13/07/2022

Il Resp. Ufficio
Istr. Amm.vo Domenico Migliorato

Domenico Migliorato

Il Funz. Resp. Del Servizio
Delega Funzioni D.D. N. 462 del 07/04/2022
Dott.ssa Rosa Arnò

Rosa Arnò